



COMUNE DI SELLA GIUDICARIE  
(Provincia di Trento)

## RACCOLTA DEI FUNGHI

DISCIPLINA APPLICATA NEL COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

Ai sensi della L.P.23 maggio 2007 n. 11 e del Decreto del Presidente della Provincia del 26 ottobre 2009 n. 23-25/Leg

### **REGOLE E CRITERI DI COMPORTAMENTO**

- La raccolta di funghi spontanei è consentita in tutti giorni della settimana per una quantità non superiore a 2 Kg. Al giorno per persona di età superiore a 10 anni. I bambini sotto i 10 anni possono raccogliere funghi solo se accompagnati da un familiare in possesso dei documenti necessari (resta valido anche in questo caso il limite massimo di 2 Kg. Complessivi). Il limite dei **2 Kg** non opera quando un solo fungo superi questo peso
- La raccolta dei funghi è possibile dalle **ore 7.00 alle 19.00**
- È vietato distruggere o danneggiare i funghi sul luogo di raccolta, così come usare nella raccolta rastrelli, uncini ed altri mezzi simili che possano danneggiare l'humus del terreno
- È obbligatorio **pulire sommariamente i funghi sul posto** dove vengono raccolti e trasporti soltanto con contenitori forati e rigidi (cestelli e simili)
- Nel territorio del **Parco Adamello-Brenta** la raccolta dei funghi è consentita SOLO ai residenti in un comune della Provincia di Trento.
- Per i non residenti nella Provincia Autonoma di Trento è **obbligatorio** effettuare apposita **Denuncia di raccolta funghi – Permesso** accompagnata dal pagamento di una determinata somma commisurata al periodo di raccolta dei funghi.

### **PERMESSO: IMPORTI DA VERSARE ANNO 2024**

Le somme da pagare sono state determinate ai sensi dell'art. 13 del D.P.P. 26/10/2009 n. 23-25/Leg e art. 28 della L.P. 30.05.2007 n. 11

<i>Permesso per 1 giorno</i>	€. 10,00
<i>Permesso per 3 giorni</i>	€. 18,00
<i>Permesso per 7 giorni</i>	€. 25,00
<i>Permesso per 15 giorni</i>	€. 40,00
<i>Permesso per 30 giorni</i>	€. 60,00
<i>Permesso per 90 giorni</i>	€. 100,00
<i>Permesso per 180 giorni</i>	€. 180,00

**NB: I GIORNI SI INTENDONO CONSECUTIVI**

## **SOGGETTI ESENTATI**

L'Art. 28 comma 3 della LP 23.05.2007 n. 11 stabilisce che sono esentati dalla presentazione della denuncia di raccolta e dal pagamento della relativa somma:

- I **residenti** in uno dei Comuni della Provincia di Trento
- I **nati** in uno dei Comuni della Provincia di Trento
- I cittadini iscritti **all'anagrafe degli italiani residenti all'estero** (AIRE) dei Comuni della Provincia di Trento,
- I proprietari o i possessori di boschi ricadenti in territorio provinciale, anche se non residenti in un comune della Provincia di Trento, nell'ambito del territorio di loro proprietà
- Coloro che godono di **diritto di uso civico**, nell'ambito del territorio gravato da tale diritto

La denuncia di raccolta o la ricevuta del versamento deve essere conservata per l'intero periodo della raccolta ed esibita, ove richiesta da parte del personale incaricato della sorveglianza, unitamente ad un valido documento di riconoscimento

## **VIGILANZA**

Sono incaricati dell'osservanza delle disposizioni per la raccolta funghi gli organi di polizia forestale, i custodi forestali, gli organi di polizia locale e gli organi di pubblica sicurezza.